



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI IN CASO DI DECADENZA
DALLA RATEIZZAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza del 12/05/2025, n. 1539/2025

Composizione

Pres. Ancona Michele – Rel. Bianchi Achille

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 186 RIPARTIZIONE DELLE
IMPOSTE IN RATE - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE
MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIPARTIZIONE DELLE
IMPOSTE IN RATE - IN GENERE

Rateizzazione ex art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. 462 del 1997
(applicabile "ratione temporis") - Inadempimento - Decadenza -
Interessi e Sanzioni - Calcolo su importo residuo - Sussistenza -
Fondamento.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Massima

L'art. 3 bis del d. lgs. n. 462/97, nella versione previgente la modifica introdotta con l'art. 3 d.lgs. n. 159/2015, deve interpretarsi, alla luce dei principi costituzionali ed euro-unitari in tema di proporzionalità delle sanzioni, nel senso che al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione si applica una sanzione calcolata sull'importo residuo ancora dovuto e non sull'intera somma originariamente oggetto della rateizzazione.

Rif. normativi

D.lgs. 18/12/1997, n. 462, art. 3 bis
D.lgs. 18/12/1997, n. 462, art. 7
D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 art. 3, comma 1, lett. D)
D.lgs. 24/09/2015, n.159, art. 3
d.P.R. 29/09/1973, n. 602 art. 15 ter

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 06/05/2016 n. 9176 DIFF.

Anno pubbl.

2025

Red. ...